



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Foggia

Ufficio del Procuratore

Oggetto: Disciplina del deposito degli atti presso la Procura della Repubblica di Foggia

Il procuratore della Repubblica

visto l'art. 24 d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla l. 176/2020;

letto il decreto del Ministro della Giustizia del 13.1.2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 16 del 21/1/2021);

visto il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 5.2.2021, pubblicato sul portale dei servizi telematici (PST) dello stesso Ministero;

rilevato che tali previsioni normative non esauriscono l'ambito delle modalità di trasmissione degli atti e non contemplano tutti gli atti che quotidianamente vengono inviati agli uffici di Procura;

ritenuta, pertanto, la necessità di una regolamentazione più completa e dettagliata delle modalità di trasmissione – in via telematica e non – degli atti alla Procura della Repubblica di Foggia, sia da parte dei difensori, sia da parte della polizia giudiziaria o di enti o uffici pubblici, sia, infine, da parte degli ausiliari del magistrato o dei privati;

dispone

quanto segue.

La normativa vigente prevede **due forme diverse di deposito telematico** degli atti presso la Procura della Repubblica: **il deposito tramite portale** [portale delle notizie di reato (NdR) e portale del processo penale telematico (PPPT)] ed **il deposito tramite posta elettronica certificata (PEC)**.

A) Il deposito telematico degli atti tramite portale:

1) da parte dei difensori

L'art. 24, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha disposto che, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 d.l. 19/2010, convertito con modificazioni dalla l. 35/2020 (ossia attualmente fino al 30.4.2021) «*il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico*». In tal caso «*il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali*», secondo le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati.

Con il successivo d.m. 13.1.2012 questa modalità «*esclusiva*» di deposito degli atti da parte dei difensori tramite il portale del processo penale telematico è stata estesa – in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 24 d.l. 137/2020 – ai seguenti ulteriori atti:

- a) l'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.;
- b) la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p. (ossia la denuncia da parte di privati);
- c) la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale;
- d) la nomina del difensore e la rinuncia o la revoca del mandato ai sensi dell'art. 107 c.p.p.



Pertanto, attualmente tutti gli atti indicati nel comma 1 dell'art. 24 d.l. 137/2020 e nell'art. 1 d.m. 13.1.2021 vanno depositati dai difensori *«esclusivamente»* con questa modalità (ossia tramite il portale del processo penale telematico). Tali atti, quindi, non possono essere trasmessi telematicamente tramite PEC, né depositati a mano in formato cartaceo direttamente in Procura, né trasmessi in formato cartaceo a mezzo del servizio postale. In particolare, il comma 6 del citato art. 24 precisa che per tali atti *«l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge»*.

Viceversa, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 24, *«per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2»* (ossia quelli poc'anzi indicati) è consentito – in alternativa al deposito in formato cartaceo – *il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata»* (v. *infra*).

2) da parte della polizia giudiziaria

Anche per le notizie di reato ed i relativi “seguiti”¹ è prevista la trasmissione telematica da parte della polizia giudiziaria tramite l'apposito portale, ossia il portale delle notizie di reato (portale NdR).

Pertanto, tutti gli uffici e gli organi con funzioni di polizia giudiziaria devono – in ossequio alle direttive già da tempo impartite da questa Procura – trasmettere tutte le notizie di reato (con i relativi allegati) ed i loro “seguiti” (con i relativi allegati) tramite il portale NdR. Ove non sia stato ancora abilitato, l'ufficio di polizia giudiziaria (o avente comunque funzioni di polizia giudiziaria) dovrà richiedere a questa Procura le indicazioni e le credenziali per l'utilizzo del portale.

A tale trasmissione telematica, però, deve seguire il deposito dei medesimi atti (notizie di reato, “seguiti” e relativi allegati) in formato cartaceo presso l'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura o – per i soli uffici o organi di polizia giudiziaria situati fuori del circondario – la loro trasmissione tramite PEC (sull'indirizzo depositoattipenali1@giustiziacert.it se si tratta di comunicazioni di notizia di reato; sull'indirizzo depositoattipenali2@giustiziacert.it se si tratta di “seguiti”)².

B) Il deposito telematico degli atti tramite PEC.

Le caselle di posta elettronica certificata della Procura della Repubblica di Foggia

Come si è già accennato, il comma 4 dell'art. 24 d.l. 137/2020 prevede che *«per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 ... è consentito il deposito con valo-*

¹ I “seguiti” da inserire nel portale NdR da parte della polizia giudiziaria comprendono ogni atto di indagine o del procedimento compiuto dalla p.g. (successivamente alla trasmissione della notizia di reato) di iniziativa o su delega del p.m. (ad. es. verbali delle sommarie informazioni o verbali di acquisizione di documenti compiuti dalla p.g. di iniziativa o su delega del magistrato; verbali di esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ecc.) nonché ogni comunicazione o richiesta riferentesi alla notizia di reato già trasmessa (ad. es. eventuali elezioni di domicilio e/o nomine di difensore ricevute dalla p.g.; richieste di acquisizione di tabulati telefonici o richieste di intercettazioni; verbali di vane ricerche ecc.). Dei seguiti fanno parte anche le notifiche di atti, per le quali, però – poiché spesso provenienti da organi diversi dalla p.g. che ha trasmesso la notizia di reato e situati fuori del circondario – si è preferito stabilire come modalità di deposito quella della trasmissione tramite PEC (v. *infra*).

² Questo deposito degli atti in formato cartaceo si rende necessario perché, allo stato, il procedimento penale avente valore legale continua ad essere quello cartaceo e non è ancora possibile da parte di questo ufficio, per ragioni sia tecniche che organizzative, la stampa (ai fini del loro inserimento nel fascicolo cartaceo) di tutte le comunicazioni di notizie di reato e dei loro “seguiti” (con i relativi allegati) che pervengono quotidianamente tramite il portale. Alla sola polizia giudiziaria situata fuori del circondario è data la possibilità della trasmissione – dopo il deposito tramite portale NdR – delle CNR e dei relativi “seguiti” (con i rispettivi allegati) tramite PEC; la polizia giudiziaria del circondario deve, invece, depositare in formato cartaceo gli atti (CNR e seguiti) trasmessi tramite il portale.



re legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44» (c.d. ReGIndE).

Tale deposito «*deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici*» (provvedimento prot. n. 10791 del 9 novembre 2020). Nel medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati e alla sottoscrizione digitale degli atti da trasmettere e specificate le modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

In questo caso il deposito degli atti (inviati tramite posta elettronica certificata) coincide con la data di ricezione della e-mail nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e viene attestato dal personale della segreteria³.

Gli indirizzi PEC assegnati alla Procura della Repubblica di Foggia con il provvedimento della DGSIA (prot. n. 10791 del 9.11.2020) per consentire la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 24 comma 4 d.l. 137/2020 sono i tre seguenti:

- 1) depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it
- 2) depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it
- 3) depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziacert.it

La pluralità di indirizzi assegnati pone la necessità – per evidenti ragioni organizzative finalizzate ad evitare la dispersione degli atti tra i diversi indirizzi ed a consentirne il tempestivo recapito alla articolazione interna dell'ufficio cui ciascun atto è destinato – di disciplinarne l'uso in relazione alla tipologia degli atti da trasmettere. Al riguardo, anche alla luce della esperienza dei primi giorni di applicazione della nuova normativa introdotta dal d.l. 137/2020, si stabiliscono le seguenti regole organizzative di utilizzo dei tre indirizzi PEC assegnati a questo ufficio per il deposito degli atti⁴.

In linea generale – e salve le specificazioni dettate nel prosieguo del presente provvedimento con riferimento a ciascuna categoria di mittenti – i tre indirizzi PEC assegnati alla Procura ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020 sono destinati rispettivamente alla ricezione degli atti come di seguito specificato:

- 1) depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it

Vanno trasmessi su questo indirizzo PEC i seguenti atti:

- a) le notizie di reato diverse da quelle per le quali è prevista la trasmissione telematica tramite portale [ad es.: le denunce provenienti da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio (non aventi funzioni di

³ Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto, con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

⁴ In questo paragrafo vengono indicate in generale le categorie di atti che vanno inviate ai tre diversi indirizzi PEC assegnati alla Procura di Foggia ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020. Nei paragrafi successivi verranno specificate per ciascuna categoria di mittenti gli atti che vanno inviati all'uno o all'altro dei tre indirizzi PEC.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Foggia

Ufficio del Procuratore

polizia giudiziaria⁵) ai sensi dell'art. 331, commi 1 e 2, c.p.p., oppure da autorità giudiziarie civili ed amministrative ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p.);

- b) le notizie di reato – preventivamente depositate sul portale NdR – provenienti dagli uffici o organi di polizia giudiziaria situati fuori del circondario⁶;
- c) le notizie di reato, atti, comunicazioni, richieste e documenti provenienti da altri uffici giudiziari (ad es. Tribunale Penale di Foggia, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari o presso la Corte di Cassazione, altre Procure della Repubblica presso Tribunali ordinari o presso i Tribunali per i minorenni, Procure della Repubblica presso i Tribunali Militari, Procura Generale presso la Corte dei Conti ecc.) e relativi a procedimenti penali non ancora iscritti, oppure aventi carattere generale (ossia non riferiti ad uno specifico procedimento⁷);
- d) gli atti relativi agli affari civili di competenza del pubblico ministero trasmessi dai difensori o dagli ausiliari del magistrato (ad es. atti, istanze, memorie e documenti relativi alle separazioni o ai divorzi; atti, istanze, memorie e documenti relativi alle tutele, curatele o amministrazioni di sostegno; relazioni dei curatori fallimentari ex art. 33 r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

2) depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it

Questo indirizzo PEC è destinato alla trasmissione telematica di atti e documenti relativi a procedimenti penali già iscritti e pendenti (o conclusi⁸) in fase di indagini preliminari. In particolare:

- a) atti, istanze, richieste, memorie e documenti provenienti dai difensori – diversi da quelli per i quali è previsto dalla legge, in via esclusiva, il deposito telematico mediante il portale del processo penale telematico, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, d.l. 137/2020 e dell'art. 1 d.m. 13.1.2021 – e riguardanti specifici procedimenti penali pendenti in fase di indagini preliminari (ad es. istanze in materia cautelare, istanze di dissequestro, istanze di incidente probatorio, memorie difensive, ecc.);
- b) atti, istanze, comunicazioni e documenti relativi alle consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero nell'ambito di un procedimento penale pendente in fase di indagini preliminari (ad es. relazione di consulenza tecnica, istanze di proroga del termine per il deposito della relazione, istanze di liquidazione del compenso, ecc.);
- c) atti, istanze, comunicazioni e documenti provenienti dai custodi giudiziari dei beni in sequestro o da altri ausiliari del p.m. (ad es. gli interpreti) relativi a procedimenti penali pendenti in fase di indagini preliminari (ad es. istanza di liquidazione del compenso; comunicazione del mancato ritiro del bene dopo il dissequestro, ecc.);
- d) atti, comunicazioni, richieste e documenti provenienti da altri uffici giudiziari (ad es. Corte di Appello,

⁵ Gli organi di polizia giudiziaria, invece, devono trasmettere le notizie di reato (ai sensi dell'art. 347 c.p.p.) attraverso l'apposito portale (portale NdR) a ciò destinato, previa eventuale richiesta a questo ufficio delle istruzioni e delle credenziali per l'abilitazione all'uso dello stesso. Allo stesso modo i difensori devono trasmettere le denunce di cui all'art. 333 c.p.p. (denunce da parte di privati) e le querele di cui all'art. 336 c.p.p. (e la relativa procura speciale) tramite il portale del processo penale telematico, con le modalità individuate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.

⁶ Questa possibilità della trasmissione tramite PEC (dopo il deposito sul portale) vale solo per gli uffici o organi di p.g. ubicati fuori del circondario, come alternativa al deposito degli atti in formato cartaceo (cui devono, invece, provvedere, dopo il deposito tramite il portale, gli uffici di p.g. del circondario).

⁷ Non vanno inviate a questo primo indirizzo PEC atti, istanze e documenti relativi a singoli specifici procedimenti penali, per i quali va utilizzato, invece, l'indirizzo PEC di seguito indicato (depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it).

⁸ Vanno inviati a questo indirizzo PEC, quindi, anche tutti gli atti, le comunicazioni o le richieste relative a procedimenti definiti dalla Procura con richiesta di archiviazione (ad es. la richiesta di copia degli atti di un procedimento archiviato).



Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari o presso la Corte di Cassazione, altre Procure della Repubblica presso Tribunali ordinari o presso i Tribunali per i minorenni, Procure della Repubblica presso i Tribunali Militari, Tribunale di Foggia, Procura Generale presso la Corte dei Conti, ecc.) o da organi o uffici dell'Amministrazione della giustizia (CSM, Consiglio giudiziario, Avvocatura dello Stato, ecc.) e relativi a specifici procedimenti penali pendenti in fase di indagini preliminari;

- e) atti, comunicazioni, richieste e documenti provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (non aventi funzioni di polizia giudiziaria) o da pubbliche amministrazioni (ad es. Ministeri, Prefetture, Regione, Provincia, Comuni, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Amministrazione penitenziaria, Archivio Notarile, Ordini professionali, Università degli studi, Aziende Sanitarie Locali, istituti scolastici, ecc.) e relativi a specifici procedimenti penali pendenti in fase di indagini preliminari;
- f) "seguiti" (di precedenti notizie di reato) provenienti da organi di polizia giudiziaria situati fuori del circondario⁹ e relativi a specifici procedimenti penali pendenti in fase di indagini preliminari;
- g) le notifiche di avvisi o di atti relativi a procedimenti penali pendenti in fase di indagini preliminari¹⁰.

Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce e, se possibile, il nome del pubblico ministero assegnatario dello stesso.

Non devono essere trasmessi tramite questa casella di PEC le nuove notizie di reato, per le quali va invece utilizzato: il portale delle notizie di reato (per le notizie di reato trasmesse dagli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 347 c.p.p.¹¹) o il portale del processo penale telematico (per le denunce dei privati ex art. 333 c.p.p. o le querele ex art. 336 trasmesse dai difensori) oppure la PEC depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziactert.it (nei casi indicati nel punto precedente).

3) depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziactert.it

Questo indirizzo PEC è destinato alla ricezione telematica delle richieste, istanze, memorie, comunicazioni ed ogni altro atto o documento relativo ai procedimenti penali pendenti in fase processuale (ossia quelli per i quali è stata esercitata l'azione penale¹²) o ai procedimenti in fase di esecuzione penale o ai procedimenti di prevenzione.

Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare l'ufficio destinatario dell'atto inviato ("*Ufficio Dibattimento*", o "*Ufficio Esecuzione*" o "*Ufficio Misure di prevenzione*") e, se possibile, il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce.

⁹ Questa possibilità della trasmissione dei "seguiti" tramite PEC vale solo per gli uffici di p.g. ubicati fuori del circondario, quale alternativa rispetto al deposito degli atti in formato cartaceo (cui devono, invece, provvedere gli uffici di p.g. del circondario). Se si tratta degli stessi uffici che hanno trasmesso (tramite il portale NdR) la CNR che ha dato origine al procedimento, essi dovranno provvedere anche all'inserimento del "seguito" nello stesso portale. Se si tratta, invece, di uffici diversi, essi si limiteranno alla trasmissione del "seguito" tramite PEC sull'indirizzo in esame.

¹⁰ Si tratta di atti spesso trasmessi da organi di p.g. diversi da quelli che hanno inviato la CNR e talvolta situati fuori circondario.

¹¹ Pertanto, gli enti pubblici aventi (anche) funzioni di polizia giudiziaria (ad es. Polizie Locali, Vigili del Fuoco, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, SPESAL, ecc.) dovranno trasmettere le notizie di reato (ai sensi dell'art. 347 c.p.p.) tramite il portale NdR, ove necessario previa richiesta a questo ufficio delle istruzioni e delle credenziali per l'abilitazione all'uso dello stesso.

¹² Vanno inviati a questo indirizzo PEC, quindi, anche tutti gli atti, le comunicazioni o le richieste relative ai procedimenti definiti dalla Procura con richiesta di decreto penale di condanna.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Foggia

Ufficio del Procuratore

Tutti e tre questi indirizzi PEC sono controllati quotidianamente dal personale amministrativo; il quale, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti, provvede, a norma dell'art. 24, comma 5, d.l. 137/2020, ad annotare nel registro la data di ricezione nonché a stampare copia cartacea degli atti ricevuti (ai fini del loro inserimento nel fascicolo cartaceo) con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella elettronica certificata di provenienza.

I depositi eseguiti presso i tre predetti indirizzi PEC hanno valore legale, se effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del provvedimento DGSIA prot. n. 10791 del 9 novembre 2020.

Si evidenzia che **il deposito degli atti di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020 deve essere necessariamente effettuato presso gli indirizzi PEC a tal fine assegnati alla Procura della Repubblica di Foggia dalla DGSIA (ossia i tre appena indicati) e non può essere eseguito «con valore legale» su altri indirizzi PEC in uso alla stessa Procura.**

Si raccomanda, inoltre, di seguire le indicazioni fornite in ordine all'indirizzo PEC da utilizzare in base alla tipologia dell'atto da trasmettere e all'ufficio di destinazione. Il mancato rispetto dell'indirizzo indicato in relazione alla tipologia e destinazione dell'atto trasmesso può comportare il ritardo del suo recapito all'ufficio o al magistrato cui è destinato.

Va precisato, peraltro, che **la trasmissione telematica degli atti giudiziari tramite PEC**, ai sensi ai sensi dell'art. 24, 4° e 5° comma, d.l. 137/2020, è **meramente facoltativa**. Resta salva, quindi, la facoltà per il difensore di provvedere al deposito degli atti previsti nel presente paragrafo secondo le modalità ordinarie, ossia in formato cartaceo mediante deposito a mano presso l'Ufficio Ricezione Atti o mediante spedizione a mezzo del servizio postale (a differenza degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 d.l. 137/2020 e del d. m. 13.1.2021, che devono essere depositati «*esclusivamente*» attraverso il portale del processo penale telematico).

Sono in uso alla Procura della Repubblica di Foggia anche i seguenti ulteriori indirizzi PEC, destinati, però, esclusivamente agli atti per ciascuno di esso specificati:

4) casellario.procura.foggia@giustiziacert.it

destinato esclusivamente alla trasmissione telematica delle richieste dei certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti, nonché delle richieste di comunicazione delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 c.p.p.;

5) intercettazioni.procura.foggia@giustiziacert.it

destinato esclusivamente alla trasmissione telematica degli atti relativi alle attività di intercettazione da parte della polizia giudiziaria (o delle ditte incaricate delle operazioni) e delle richieste dei difensori di accesso alla sala ascolto delle intercettazioni o di rilascio delle copie degli atti e delle registrazioni relativi alle intercettazioni già acquisite;

6) prot.procura.foggia@giustiziacert.it

destinato esclusivamente alla ricezione degli atti di natura amministrativa.



Per finalità di chiarezza si riportano qui di seguito le diverse modalità di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Foggia distinte per categorie di provenienza.

C) Gli atti provenienti dai difensori.

1) Il deposito tramite il portale del processo penale telematico (PPPT).

Il deposito degli atti e dei documenti di seguito elencati va effettuato, ai sensi dell'art. 24, 1° e 2° comma, d.l. 137/2020 e dell'art. 1 d.m. 13.1.2021, esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico:

- a) la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
- b) la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale;
- c) la nomina del difensore, la rinuncia al mandato o la revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p.;
- d) l'istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'art. 410 c.p.p.;
- e) gli atti, le memorie, le istanze e i documenti di cui all'art. 415 *bis*, 3° comma, c.p.p., conseguenti alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Con il provvedimento Prot. n. 1076 del 5.2.2021 del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (pubblicato sul PST) sono state dettate specifiche indicazioni circa:

- il portale del processo penale telematico da utilizzare, ossia esclusivamente il PDP (art. 3);
- le modalità di accesso al PPPT (art. 4);
- il formato dell'atto del procedimento e dei documenti allegati in forma di documento informatico (art. 5);
- le modalità di deposito da parte dei difensori (art. 7);
- la gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero (art. 8).

Si ribadisce che l'invio dei predetti atti tramite altri canali telematici (in particolare tramite PEC) non è consentito e «*non produce alcun effetto di legge*» (cfr. art. 24, 6° comma, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

2) Il deposito tramite PEC.

Il deposito di atti, istanze, memorie e documenti diversi da quelli indicati nel paragrafo che precede e relativi all'attività giudiziaria della Procura può essere effettuato mediante invio – da un indirizzo di posta certificata iscritto nel ReGIndE – su uno dei tre indirizzi di posta elettronica certificata forniti a tale scopo dalla DGSIA ed in particolare:

- sull'indirizzo PEC depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it se si tratta di atti, istanze, memorie comunicazioni e documenti riguardanti gli affari civili rientranti nella competenza del pubblico ministero (ad es. atti, istanze, memorie e documenti relativi alle separazioni o ai divorzi; atti, istanze, memorie e documenti relativi alle tutele, curatele o amministrazioni di sostegno, ecc.);
- sull'indirizzo PEC depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it se si tratta di atti, istanze, memorie e documenti relativi a procedimenti penali già iscritti e pendenti (o definiti¹³) in fase di indagini preliminari. Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce e, se possibile, il nome del pubblico ministero assegnatario dello stesso;

¹³ Vanno, quindi, trasmessi su questo indirizzo PEC anche tutte le richieste e le comunicazioni relative ai procedimenti definiti dal p.m., con richiesta di archiviazione.



- sull'indirizzo PEC depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziacert.it se si tratta di atti, istanze, memorie e documenti relativi ai processi in fase di udienza preliminare o di giudizio (o più in generale quelli per i quali è stata esercitata l'azione penale¹⁴), ai procedimenti in fase di esecuzione penale ed ai procedimenti di prevenzione. Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare l'ufficio destinatario dell'atto trasmesso (nel seguente modo: "ufficio dibattimento" o "ufficio esecuzione" o "ufficio prevenzione") e, se possibile, il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce.

Le modalità del deposito tramite PEC sono state individuate con provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati prot. n. 10791 del 9 novembre 2020.

Le sole istanze di accesso alla sala ascolto delle intercettazioni o di rilascio delle copie degli atti e delle registrazioni relativi alle intercettazioni acquisite possono essere inoltrate telematicamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: intercettazioni.procura.foggia@giustiziacert.it.

Le sole richieste dei certificati del casellario giudiziale o dei carichi pendenti e quelle di comunicazione delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 c.p.p. possono essere inoltrate telematicamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo casellario.procura.foggia@giustiziacert.it.

Si ribadisce che la trasmissione telematica degli atti giudiziari da parte dei difensori tramite PEC (ai sensi dell'art. 24, 4° e 5° comma, d.l. 137/2020) è meramente facoltativa. Resta salva, quindi, la facoltà per il difensore di provvedere al deposito degli stessi atti secondo le modalità ordinarie, e cioè in formato cartaceo presso l'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura o mediante spedizione a mezzo del servizio postale.

D) Gli atti provenienti dalla polizia giudiziaria.

1) Il deposito tramite il portale delle notizie di reato (portale NdR).

Il deposito delle notizie di reato (di seguito elencate) ai sensi dell'art. 347 c.p.p., va effettuato dalla polizia giudiziaria tramite il portale delle notizie di reato (portale NDR):

- a) notizie di reato nei confronti di persona identificata (mod. 21 - tribunale);
- b) notizie di reato nei confronti di persona identificata (mod. 21 *bis* – giudice di pace);
- c) notizie di reato nei confronti di persona ignota (mod. 44);
- d) elenchi delle notizie di reato nei confronti di persone ignote (mod. 44);
- e) annotazioni di fatti non costituenti reato (mod. 45).

Tale modalità di deposito è prescritta per tutti gli uffici e gli organi cui sono riconosciute dalla legge funzioni di polizia giudiziaria. A tale deposito tramite portale NdR dovrà seguire (come già detto nel paragrafo A2):

- a) il deposito degli stessi atti in formato cartaceo a mano presso l'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura se si tratta di CNR provenienti da uffici di p.g. del circondario;
- b) la trasmissione degli stessi atti via PEC (sull'indirizzo depositoattipenali1@giustiziacert.it) se si tratta di CNR provenienti da uffici o organi di p.g. ubicati fuori del circondario.

Ove la fonte da cui promani la notizia di reato non sia ancora accreditata all'accesso al portale NDR, dovrà richiedere a questo ufficio le indicazioni e le credenziali per l'uso del portale.

Con le medesime modalità – deposito tramite il portale NdR con successivo deposito degli stessi atti in formato cartaceo direttamente presso l'Ufficio Ricezione Atti della Procura o, per i soli uffici o organi di p.g. ubicati fuori circondario, con successiva trasmissione via PEC (sull'indirizzo depositoattipenali2@giustiziacert.it) –

¹⁴ Vanno, quindi, trasmessi a questo indirizzo PEC le richieste e gli atti riguardanti i processi definiti dal p.m. con richiesta di decreto penale di condanna.



devono essere trasmessi i “seguiti” delle notizie di reato. Ciascun “seguito” trasmesso dovrà contenere l’indicazione del numero di procedimento cui esso si riferisce e, se possibile, il nome del magistrato titolare del procedimento.

Anche gli atti urgenti da trasmettere immediatamente al P.M. di turno esterno – ossia le notizie di reato contenenti atti soggetti a convalida (arresti, fermi, perquisizioni, sequestri), gli atti relativi ai decessi e le richieste urgenti di intercettazione o di misura cautelare – vanno trasmessi dalla polizia giudiziaria tramite il portale NdR e immediatamente dopo (e nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge) depositati in formato cartaceo presso l’Ufficio Ricezione Atti Urgenti della Procura (composto da personale di turno della sezione di polizia giudiziaria)¹⁵.

2) Il deposito tramite PEC.

La trasmissione di “seguiti” da parte di uffici o organi di polizia giudiziaria ubicati fuori del circondario – seguiti che, ove possibile, dovranno essere anche depositati sul portale NdR¹⁶ – potrà essere effettuata mediante invio da posta elettronica certificata:

- sull’indirizzo PEC depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it. Nell’oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare il numero del procedimento cui il “seguito” trasmesso si riferisce e, se possibile, il nome del pubblico ministero assegnatario dello stesso.

Tale modalità di invio a mezzo PEC va osservata, altresì, per la trasmissione, da parte di qualsiasi ufficio o organo di polizia giudiziaria (anche quelli del circondario), delle relate di notifica di avvisi ed atti giudiziari¹⁷ relative a procedimenti penali pendenti presso questa Procura. Tali atti andranno inviati:

- sull’indirizzo PEC depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it se relativi a procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari. Nell’oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare il numero del procedimento cui l’atto trasmesso si riferisce e, se possibile, il nome del pubblico ministero titolare dello stesso;
- sull’indirizzo PEC depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziacert.it se relativi a processi penali pendenti in fase di giudizio o a procedimenti di esecuzione o a procedimenti di prevenzione. Nell’oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare l’ufficio destinatario dell’atto trasmesso (nel seguente modo: “ufficio dibattimento” o “ufficio esecuzione” o “ufficio prevenzione”) e, se possibile, il numero del procedimento cui l’atto trasmesso si riferisce.

La trasmissione degli atti da parte della polizia giudiziaria tramite PEC è meramente facoltativa. Resta salva, quindi, la facoltà per gli organi di polizia giudiziaria di provvedere al deposito degli atti in formato cartaceo presso l’Ufficio Ricezione Atti di questa Procura.

E) Le denunce da parte di pubblici ufficiali

¹⁵ In via di urgenza gli atti diretti al p.m. di turno esterno possono essere “anticipati” via e-mail sull’indirizzo di posta elettronica (non certificata) turnoesterno.procura.foggia@giustizia.it. Tale trasmissione, però, non esclude la necessità né del deposito degli atti tramite portale NdR, né del successivo deposito degli stessi atti in formato cartaceo.

¹⁶ Poiché l’inserimento sul portale NdR di “seguiti” da parte di uffici o organi di p.g. diversi da quelli che hanno depositato l’iniziale notizia di reato non è possibile, è auspicabile che essi siano trasmessi a questi ultimi ai fini del loro deposito (anche) tramite lo stesso portale.

¹⁷ Anche se eseguite dai comandi di polizia locale.



La trasmissione delle denunce da parte di pubblici ufficiali e di incaricati di un pubblico servizio (ad es. denunce provenienti dall'INPS o dall'INAIL o dalla società di distribuzione della energia elettrica) a norma dell'art. 331 c.p.p. (ossia da parte di soggetti non muniti di funzioni di polizia giudiziaria) può essere effettuata:

- a) in via telematica mediante invio di e-mail da posta elettronica certificata
 - sull'indirizzo PEC depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it;
- b) in formato cartaceo mediante deposito diretto presso l'Ufficio ricezione Atti di questa Procura o mediante spedizione a mezzo del servizio postale¹⁸.

F) Le denunce da parte dell'autorità giudiziaria civile o amministrativa

La trasmissione delle denunce relative a notizie di reato emerse nel corso di un procedimento civile o amministrativo da parte dell'autorità che procede, ai sensi dell'art. 331, comma 4, c.p.p. può essere effettuata:

- a) in via telematica mediante invio di e-mail da posta elettronica certificata
 - sull'indirizzo PEC depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it;
- b) in formato cartaceo mediante deposito diretto presso l'Ufficio ricezione Atti di questa Procura o mediante spedizione a mezzo del servizio postale.

G) Gli atti provenienti da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

1) Atti amministrativi ed atti relativi agli affari civili.

Le pubbliche amministrazioni (quali Ministeri, Prefettura, Regione, Provincia, Comuni, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Amministrazione penitenziaria, Archivio Notarile, Ordini professionali, Università degli studi, Aziende sanitarie locali, istituti scolastici, ecc.) trasmettono gli atti, le istanze, le comunicazioni e i documenti di natura amministrativa (ad es.: le comunicazioni provenienti dagli ordini professionali; i turni di reperibilità del personale con funzioni di polizia giudiziaria, ecc.) o gli atti e le comunicazioni relativi agli affari civili di competenza del pubblico ministero (ad es. le comunicazioni dei Comuni relative alle variazioni dello stato civile delle persone; le liste elettorali; le comunicazioni dell'Archivio notarile; le registrazioni di atti notarili provenienti dalla Agenzia delle Entrate, ecc.) esclusivamente mediante invio di posta elettronica certificata

- sull'indirizzo PEC: prot.procura.foggia@giustiziacert.it.

2) Atti relativi all'attività giudiziaria penale.

Le medesime pubbliche amministrazioni trasmettono, invece, gli atti, le comunicazioni e le istanze relativi all'attività giudiziaria penale della Procura della Repubblica ai seguenti indirizzi PEC:

- a) se si tratta di atti, istanze o comunicazioni di carattere generale (ossia non riguardanti un singolo specifico procedimento) mediante invio di posta elettronica certificata
 - sull'indirizzo PEC: depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it;
- b) se si tratta, invece, di atti, istanze o comunicazioni relativi ad uno specifico procedimento penale (ad es. richieste di notizie sullo stato e/o sull'esito di un procedimento; nomine e/o revoche di difensori da parte dei

¹⁸ Si ricorda che, ai sensi del comma 2 dell'art. 331 c.p.p. la denuncia può essere presentata o trasmessa anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria.



detenuti o altre dichiarazioni rese da persone detenute in carcere, ecc.) mediante invio di posta elettronica certificata:

- sull'indirizzo PEC depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it se relativi a procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari. Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce e, se possibile, il nome del pubblico ministero assegnatario dello stesso;
- sull'indirizzo PEC depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziacert.it se relativi a processi penali pendenti in fase di giudizio o a procedimenti di esecuzione o a procedimenti di prevenzione. Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare l'ufficio destinatario dell'atto trasmesso (nel seguente modo: "ufficio dibattimento" o "ufficio esecuzione" o "ufficio prevenzione") e, se possibile, il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce.

La trasmissione telematica tramite PEC degli atti indicati nel presente paragrafo è meramente facoltativa. Resta salva, quindi, la facoltà per le pubbliche amministrazioni di provvedere al deposito degli stessi in formato cartaceo presso gli sportelli dell'ufficio a ciò preposti ovvero mediante spedizione a mezzo del servizio postale.

H) Gli atti provenienti da altri uffici giudiziari e da uffici o organi dell'amministrazione giudiziaria.

La trasmissione telematica di atti e documenti da parte di altri uffici giudiziari o da parte di uffici o organi dell'amministrazione della giustizia (Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio giudiziario, Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato, ecc.) deve avvenire con le seguenti modalità:

1) Atti amministrativi o relativi agli affari civili.

Per gli atti di natura amministrativa o relativi agli affari civili di competenza del pubblico ministero la trasmissione va effettuata

- sull'indirizzo PEC: prot.procura.foggia@giustiziacert.it.

2) Atti relativi all'attività giudiziaria penale.

Per gli atti relativi, invece, all'attività giudiziaria penale della Procura la trasmissione telematica di atti, comunicazioni, richieste e documenti da parte di altri uffici giudiziari o di uffici ed organi dell'amministrazione della Giustizia deve avvenire mediante invio di **posta elettronica certificata**:

- sull'indirizzo PEC: depositoattipenali1.procura.foggia@giustiziacert.it se si tratta di atti, richieste o comunicazioni di carattere generale (ossia non riguardanti un singolo specifico procedimento);
- sull'indirizzo PEC depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it se si tratta di atti, istanze, richieste, comunicazioni o documenti relativi a procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari. Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce e, se possibile, il nome del pubblico ministero assegnatario dello stesso;
- sull'indirizzo PEC depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziacert.it se si tratta di atti, istanze, richieste, comunicazioni o documenti relativi a processi penali pendenti in fase di giudizio o a procedi-



menti di esecuzione o a procedimenti di prevenzione. Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare l'ufficio destinatario dell'atto trasmesso (nel seguente modo: "ufficio dibattimento" o "ufficio esecuzione" o "ufficio prevenzione") e, se possibile, il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce.

Ovviamente la trasmissione con modalità telematica è una mera facoltà, ben potendo gli stessi uffici ed organi trasmettere gli atti secondo le modalità ordinarie, ossia in formato cartaceo mediante deposito presso l'ufficio o spedizione a mezzo del servizio postale.

I) Gli atti provenienti da privati.

Le denunce da parte di privati, ai sensi dell'art. 333 c.p.p., devono essere presentate *«oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria»*; se è presentata per iscritto la denuncia *«è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale»*. Tali denunce, pertanto – salvo che siano depositate dal difensore (con sottoscrizione dallo stesso autenticata) mediante deposito sul portale del processo penale telematico (come visto sopra) – non possono essere presentate a mezzo e-mail ma devono essere depositate personalmente presso l'Ufficio Ricezione Atti di questa Procura o spedite (con sottoscrizione autenticata) a mezzo del servizio postale.

Le stesse modalità valgono per la presentazione delle querele ex art. 336 c.p.p.

Gli altri atti, istanze, richieste o comunicazioni o documenti relativi ai procedimenti penali pendenti (ad es. richieste di notizie sull'esito o sullo stato dei procedimenti, le comunicazioni provenienti dai testimoni citati dal pubblico ministero) possono essere trasmessi telematicamente, da un indirizzo di posta elettronica certificata iscritto nel ReGIndE:

- sull'indirizzo PEC depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it se riguardanti procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari. Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce e, se possibile, il nome del pubblico ministero assegnatario dello stesso;
- sull'indirizzo PEC depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziacert.it se riguardanti processi penali pendenti in fase di giudizio o procedimenti di esecuzione o di prevenzione. Nell'oggetto della e-mail il mittente avrà cura di indicare l'ufficio destinatario dell'atto trasmesso (nel seguente modo: "ufficio dibattimento" o "ufficio esecuzione" o "ufficio prevenzione") e, se possibile, il numero del procedimento cui l'atto trasmesso si riferisce.

Tale trasmissione telematica mediante PEC è ovviamente facoltativa, potendo i privati provvedere al deposito degli stessi secondo le modalità ordinarie, e cioè in formato cartaceo presso gli sportelli dell'ufficio a ciò preposti.

J) Gli atti provenienti dagli ausiliari del pubblico ministero.

La trasmissione telematica di atti, comunicazioni, istanze, richieste e documenti da parte di consulenti tecnici, custodi giudiziari di beni sottoposti a sequestro penale o altri ausiliari del pubblico ministero (ad es. relazioni, istanze di proroga del termine, richieste di liquidazioni del compenso, ecc.) può essere effettuata mediante invio di posta elettronica certificata



- sull'indirizzo PEC: depositoattipenali2.procura.foggia@giustiziacert.it se relativi a procedimenti pendenti in fase di indagini preliminari, con obbligo di indicare nell'oggetto della e-mail il numero del procedimento cui l'atto inviato si riferisce e, se possibile, il nome del magistrato assegnatario;
- sull'indirizzo PEC: depositoattipenali3.procura.foggia@giustiziacert.it se relativi a procedimenti pendenti in fase di giudizio o a procedimenti di esecuzione o a procedimenti di prevenzione, con obbligo di indicare nell'oggetto della e-mail l'ufficio cui l'atto è destinato ("ufficio dibattimento" o "ufficio esecuzione" o "ufficio prevenzione") e, se possibile, il numero del procedimento cui l'atto inviato si riferisce.

Anche per essi la trasmissione telematica tramite PEC è meramente facoltativa. Resta salva, quindi, la facoltà per gli ausiliari del pubblico ministero di provvedere al deposito degli atti in formato cartaceo presso gli sportelli dell'ufficio a ciò preposti o mediante spedizione a mezzo del servizio postale.

K) Le richieste di rilascio di certificati del casellario giudiziale e di comunicazione delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 c.p.p.

Tali richieste, da chiunque effettuate, possono essere trasmesse mediante invio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: casellario.procura.foggia@giustiziacert.it.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento a:

- tutti i magistrati dell'ufficio, compresi i viceprocuratori onorari;
- al Dirigente Amministrativo, ai Direttori ed a tutto il personale amministrativo;
- a tutti gli appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria;
- a tutti gli uffici ed organi di polizia giudiziaria del circondario;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- al Presidente della Camera Penale di Capitanata.

Si dispone, altresì, la pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Procura della Repubblica di Foggia.

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Procuratore Aggiunto dott. A. Laronga.

Foggia, 16 febbraio 2021.

il procuratore della Repubblica
Ludovico Vaccaro